



TRIBUNALE FEDERALE ACI

Sentenza n. 15 /2018

Il Tribunale federale dell'ACI, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), Cons. Roberto Bucchi, Avv. Camillo Tatzzi (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento n. 21/17 del 22 gennaio 2018 la Procura Federale ha deferito:

Marra Maria Assunta Gabriella (lic. Ufficiale di gara 386704) per la violazione dell'art. 8.4 RSN chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi tre;

Chiopris Stefania (lic. Ufficiale di Gara 370119) per la violazione dell'art. 8.4 RSN RSN chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi tre;

Run Sport (lic. Organizzatore 366356) per la violazione degli artt. 7, 177 e 199 RSN chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi due e l'ammenda di € 2.000.

Tanto richiedeva sul presupposto che, in occasione della competizione Cesana – Sestriere 2017, gli Ufficiali di gara –in servizio alla medesima postazione- ponevano in essere delle condotte reciprocamente dirette a ledere l'integrità fisica e morale, profferendo frasi offensive e colpendosi con una cartellina ed una scopa.

A seguito dell'acquisizione delle giustificazioni degli incolpati la Procura Federale ha deferito gli stessi col citato provvedimento.

All'udienza fissata erano presenti le sole Chiopris e Marra le quali hanno confermato i propri assunti.

DIRITTO

La prova della violazione è ampiamente raggiunta e, quindi, non vi è dubbio alcuno che, mentre la Chiopris e la Marra hanno violato il dettato dell'art. 8.4 RNS, la Run Sport ha violato quanto previsto dagli articoli 7, 177 e 199 RNS la qual cosa comporta, necessariamente, l'irrogazione di una sanzione.

Nel caso di specie, per quanto riguarda la posizione della Chiopris e della Marra, osserva il Collegio che a nulla valgono le giustificazioni addotte dalle stesse poiché non fanno altro che confermare il reale accadimento dei fatti.

In particolare a nulla valgono (le giustificazioni) perché tendenti a dimostrare solo l'avvio delle ostilità per cui, aldilà di dette giustificazioni, a nessun appartenente all'ordinamento



Automobile Club d'Italia
SPORT

sportivo è consentito un comportamento violento tantomeno ai Commissari di Gara che dovrebbero essere i garanti del rispetto delle regole fuori e dentro il campo di gara.

Per quanto riguarda, invece, la posizione della Run Sport neanche vi è dubbio circa la commissione dell'illecito, che va adeguatamente sanzionato, in quanto non è plausibile che si faccia partecipare un soggetto non abilitato con tutte le possibili conseguenze del caso. Difatti la licenza di Ufficiale di Gara costituisce vera e propria abilitazione senza la quale non è possibile lo svolgimento della funzione e l'Organizzatore ha il dovere di controllare la validità delle licenze.

Il Collegio, pertanto, considera che i prevenuti hanno commesso le violazioni contestate e, pertanto, va affermata la loro responsabilità condannandoli come da parte dispositiva.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati Marra Maria Assunta Gabriella, Chiopris Stefania e Run Sport responsabili delle violazioni loro ascritte e pertanto applica a:

Marra Maria Assunta Gabriella (lic. Ufficiale di gara 386704) per la violazione dell'art. 8.4 RSN, la sanzione della sospensione delle licenze per mesi tre;

Chiopris Stefania (lic. Ufficiale di Gara 370119) per la violazione dell'art. 8.4 RSN, la sanzione della sospensione delle licenze per mesi tre;

Run Sport (lic. Organizzatore 366356) per la violazione degli artt. 7, 177 e 199 RSN, la sanzione della sospensione delle licenze per mesi due e l'ammenda di € 2.000..

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Pres. Salvatore Giachetti (Presidente)

Avv Francesco de Beaumont (Relatore)